

PRIMO PIANO

I nuovi ecosistemi Axa

Axa ha lanciato un programma strategico per la realizzazione di una nuova piattaforma commerciale digitale (Digital commercial platform). Lo strumento aggregnerà diversi servizi, per trasformare la value proposition di Axa verso i suoi clienti commerciali. L'ambizione della piattaforma è costruire ecosistemi di nuovi servizi per affrontare le esigenze di protezione in evoluzione dei clienti aziendali.

La piattaforma è caratterizzata da due programmi. Il primo è l'Axa Smart Services, una rete che fornisce informazioni dettagliate su rischio, capacità di gestione e nuovi servizi a supporto dei clienti commerciali. Si tratta di un ecosistema che sta costruendo la compagnia, fatto sia di strumenti e capacità già esistenti, sia di nuove risorse in stretta collaborazione con partner selezionati. Ad esempio, dicono da Axa, l'ecosistema offrirà ai clienti l'opportunità di monitorare, in tempo reale, tutti i beni assicurati, fornendo anche l'accesso a servizi di prevenzione personalizzati.

Il secondo strumento è Axa Climate, un ecosistema aperto, basato su dati scientifici, che fornisce una gamma di servizi di sostenibilità, tra cui formazione, consulenza, assicurazioni e finanziamenti, per grandi clienti aziendali e istituzioni pubbliche e finanziarie.

Fabrizio Aurilia

IL PUNTO SU...

Il rapporto tra compagnia Rca e assicuratore sociale

Con la pronuncia della Cassazione civile n. 1498 dell'11 maggio scorso vengono chiariti gli oneri che incombono sull'assicuratore prima di risarcire il danno alla vittima di un incidente stradale

L'assicuratore della Rca, prima di risarcire la vittima, ha il duplice onere di richiederle se abbia diritto a prestazioni da parte di un assicuratore sociale e, in caso affermativo, di darne comunicazione a quest'ultimo, che dovrà a propria volta manifestare la volontà di surrogarsi entro 45 giorni. Ove ciò non faccia, sarà consentito all'assicuratore della Rca risarcire integralmente la vittima, con effetto liberatorio. Questo il principio fissato dalla Suprema Corte, sez. III, con sentenza n. 1498 dell'11 maggio 2022.

Nel caso in cui la vittima di un fatto illecito percepisca un indennizzo da parte di un ente gestore dell'assicurazione sociale vanno d'altronde tenuti distinti tre ordini di rapporti giuridici, che fanno capo a tre soggetti diversi: a) il rapporto giuridico avente a oggetto il pagamento dell'obbligazione aquiliana, intercorrente tra danneggiato e responsabile (ovvero, in tema di assicurazione della Rca, tra il danneggiato da un lato, il responsabile e il suo assicuratore dall'altro); b) il rapporto giuridico avente a oggetto il pagamento dell'indennizzo da parte dell'assicuratore sociale, di cui sono parti il danneggiato e l'assicuratore sociale; c) il rapporto giuridico avente a oggetto l'azione recuperatoria spettante all'assicuratore sociale nei confronti del responsabile e del suo assicuratore della Rca. Il terzo di questi tre rapporti giuridici è alternativo rispetto al primo: l'assicuratore sociale, infatti, indennizzando la vittima le subentra nella titolarità del credito risarcitorio verso il responsabile, fino alla concorrenza dell'importo pagato (art. 1916 C.C.), sicché, per effetto del pagamento all'assistito dell'indennizzo previsto dalla legge, il credito risarcitorio viene perduto dal danneggiato e acquistato dall'assicuratore sociale, per effetto della surrogazione. L'assicuratore della Rca, prima di risarcire la vittima, ha il duplice onere di richiederle se abbia diritto a prestazioni da parte d'un assicuratore sociale e, in caso affermativo, di darne comunicazione a quest'ultimo. L'assicuratore sociale, ricevuta tale comunicazione, ha l'onere di manifestare la propria volontà di surrogarsi entro 45 giorni. Ove ciò non faccia, sarà consentito all'assicuratore della Rca risarcire integralmente la vittima, con effetto liberatorio (art. 142 Cap).

LA PROCEDURA DI VERIFICA PREDEFINITA TUTELA TUTTE LE PARTI

Invero, la circostanza che l'assicuratore sociale abbia manifestato la volontà di surrogarsi al solo danneggiato non è opponibile all'assicuratore della Rca che, dopo tale manifestazione di volontà, abbia versato al danneggiato l'intero risarcimento, se non risulti che l'assicuratore della Rca fosse, al momento del pagamento, a conoscenza dell'avvenuta surrogazione.

(continua a pag. 2)



(continua da pag. 1)

L'art. 142 Cap costituisce del resto una applicazione particolare del generale principio di cui all'art. 1189 C.C. e deve essere interpretato nel senso che l'assicuratore della Rca non è liberato dalle sue obbligazioni nei confronti dell'assicuratore sociale quando risarcisca il danneggiato pur sapendo che l'assicuratore sociale abbia manifestato la volontà di surrogarsi, a nulla rilevando in tal caso il silenzio serbato dall'assicuratore sociale nei 45 giorni stabiliti dall'art. 142 Cap. Depongono in tal senso la genesi e la ratio dell'art. 142: a) alla vittima si è attribuito il diritto di ottenere un risarcimento integrale, subordinato all'onere di dichiarare onestamente se abbia diritto a prestazioni da parte di assicuratori sociali, e ciò al fine di prevenire le frodi; b) all'assicuratore della Rca si è attribuito il diritto di procedere alla liquidazione del danno senza attendere sine die le determinazioni dell'assicuratore sociale, subordinato al duplice onere di richiedere al danneggiato se abbia diritto a prestazioni indennitarie da parte di assicuratori sociali, e di richiedere all'assicuratore sociale se abbia intenzione di surrogarsi; c) all'assicuratore sociale si è attribuito il diritto di esercitare la surrogazione direttamente nei confronti dell'assicuratore della Rca, subordinato all'onere di manifestare la propria volontà entro 45 giorni dalla richiesta inviatagli dall'assicuratore della Rca. Questo meccanismo, secondo l'intenzione del legislatore risultante dai lavori parlamentari, mirava a contemperare tre finalità: salvaguardare gli interessi della vittima, fissando tempi certi per la procedura di liquidazione del danno; salvaguardare il diritto di surrogazione dell'assicuratore sociale, imponendo all'assicuratore della Rca l'accantonamento delle somme a lui dovute; evitare che lo zelo dell'assicuratore della Rca, deciso a risarcire prontamente la vittima, potesse ritorcersi contro di lui, esponendolo al rischio di un duplice pagamento (tanto si desume, ex aliis, dal resoconto stenografico della discussione del ddl 345-ter, nella XII Commissione della Camera dei Deputati, V legislatura, seduta del 15 ottobre 1969, pp. 135 e ss., ma specialmente 140 e ss.).



© Corbis - Fotolia

LA MANCATA PRONUNCIA È INTESA COME RISPOSTA NEGATIVA

Quando l'assicuratore della Rca abbia diligentemente richiesto all'assicuratore sociale se intenda surrogarsi, senza riceverne risposta entro 45 giorni, la legge equipara tale silenzio a una risposta negativa. Spirato quel termine, pertanto, l'assicuratore della Rca è legittimato a presumere ope legis che l'assicuratore sociale non abbia pagato alcun indennizzo alla vittima; se si presume che l'assicuratore sociale non abbia pagato alcun indennizzo alla vittima, dovrà altresì presumersi che quest'ultima sia rimasta titolare dell'intero credito risarcitorio. Ricorrendo tali circostanze, pertanto, l'assicuratore della Rca nel risarcire la vittima adempie la propria obbligazione nelle mani di un soggetto che appare creditore dell'intero risarcimento, in virtù d'una presunzione legale, e tale pagamento esonera l'assicuratore della Rca dal suo debito nei confronti dell'assicuratore sociale che volesse tardivamente surrogarsi. Prova ne sia, che nel caso di mendacio da parte del danneggiato circa il suo diritto a prestazioni da parte dell'assicuratore sociale, l'azione di ripetizione nei confronti del danneggiato in mala fede è concessa non all'assicuratore della Rca, ma all'assicuratore sociale. Se, dunque, l'art. 142 Cap ha, tra gli altri suoi scopi sopra riassunti, quello di tutelare l'affidamento dell'assicuratore della Rca, ingenerato dal silenzio dell'assicuratore sociale, ne discende che l'applicabilità di tale norma sta e cade con la sua ratio, e cioè l'esistenza d'un affidamento da tutelare. Affidamento che non può esservi quando l'assicuratore della Rca, al momento in cui paga il risarcimento dovuto alla vittima, sappia che l'assicuratore sociale ha manifestato l'intenzione di surrogarsi. Varrà, in quest'ipotesi, il principio cessante ratione legis, cessat et ipsa lex: infatti, non essendovi un affidamento incolpevole da tutelare in capo all'assicuratore della Rca, questi non potrà più sottrarsi alla domanda di surrogazione, nemmeno invocando il silenzio serbato dall'assicuratore sociale nel termine di 45 giorni stabilito dall'art. 142 Cap.

Annibale Valsecchi,
Studio THMR

NORMATIVA

Agcs, in crescita il rischio di tensioni sociali

Un recente report della compagnia invita le aziende a prepararsi a un aumento dei disordini civili: l'inflazione e le interruzioni alla supply chain, unite a un maggior utilizzo dei social media, potranno alimentare la diffusione di proteste in tutto il mondo

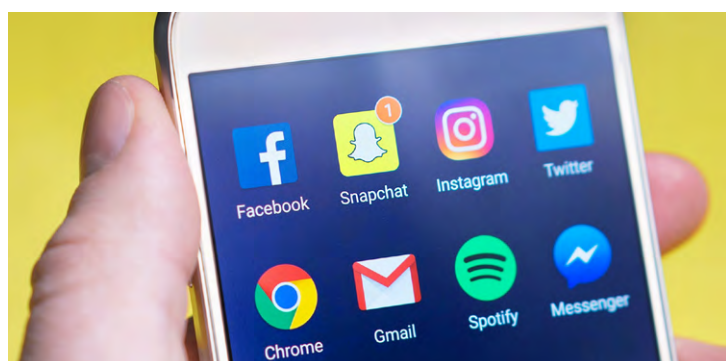
Le aziende devono essere preparate a fronteggiare una crescita delle tensioni sociali. Il monito arriva da un recente report di **Allianz Global Corporate & Specialty** (Agcs), secondo cui l'inflazione e le interruzioni alla supply chain potranno alimentare l'esplosione di proteste in tutto il mondo.

"I disordini civili rappresentano, a confronto col terrorismo, un rischio sempre maggiore per molte aziende", ha commentato **Srdjan Todorovic**, head of crisis management per Regno Unito e Paesi nordici di Agcs che a luglio assumerà l'incarico di head of global political violence & hostile environment solutions della compagnia. "È improbabile – ha proseguito – che i disordini sociali si attenuino presto, viste le ripercussioni del Covid-19, la crisi del costo della vita e i cambiamenti ideologici che continuano a dividere le società di tutto il mondo: le aziende devono prestare attenzione a qualsiasi indicatore sospetto e definire percorsi chiari per la risposta e l'allentamento della tensione, in modo da anticipare e scongiurare il rischio di danni ai dipendenti e/o alle proprietà aziendali e personali".

Il costo delle proteste sociali

Secondo un'analisi della società di consulenza **Verisk Maplecroft**, ben 75 Paesi potranno sperimentare un aumento delle proteste entro la fine dell'anno. Nell'elenco finiscono anche Stati Uniti, Argentina, Brasile e Spagna. E i disordini potrebbero coinvolgere edifici governativi, infrastrutture di trasporto, supply chain, negozi al dettaglio, imprese di proprietà straniera, stazioni di servizio, centri di distribuzione di beni essenziali e attività turistiche o ricettive.

L'esperienza degli ultimi anni fa ben comprendere quale potrebbe essere l'effetto di una simile situazione. Nel 2018, per esempio, le proteste dei *gilet gialli* in Francia hanno generato danni ai commercianti per 1,1 miliardi di dollari. Un anno dopo le grandi manifestazioni in Cile hanno provocato



perdite assicurative per tre miliardi di dollari. E le proteste del 2020 negli Stati Uniti per la morte di George Floyd hanno provocato sinistri assicurativi per oltre due miliardi di dollari. Un assaggio di quello che potrebbe avvenire entro la fine dell'anno si è avuto con le manifestazioni che si sono verificate all'inizio del 2022 in Canada, Francia e Nuova Zelanda contro le restrizioni dovute alla pandemia di Covid-19: il solo utilizzo di veicoli pesanti ha provocato gravi disagi e danni economici nelle principali città.

Il ruolo dei social media

Un ruolo fondamentale lo ricopriranno poi, secondo la ricerca di Agcs, i social media. L'indebolimento della fiducia nelle fonti tradizionali di informazione e nelle leadership si potrà tradurre in un maggior affidamento sulle piattaforme digitali nella ricerca di informazioni alternative (magari non verificate) e nel coordinamento delle proteste.

"L'effetto unificante e galvanizzante dei social media su queste proteste non è un fenomeno particolarmente recente, ma durante la crisi del Covid-19 si è combinato con altri fattori potenzialmente scatenanti come la polarizzazione politica, il sentimento no-vax e la crescente sfiducia nei governi, creando una tempesta perfetta di malcontento", ha osservato Todorovic. "L'aspetto geografico non è stato poi di grande ostacolo, poiché persone con le stesse idee hanno potuto condividerle facilmente e mobilitarsi in modo rapido ed efficace: in un mondo in cui la fiducia nelle istituzioni e nei media drasticamente – ha concluso – la disinformazione potrebbe prendere piede e le rivendicazioni di parte intensificarsi ed essere sfruttate".



Giacomo Corvi

#95
giugno 2022

INSURANCE REVIEW

Strategie e innovazione per
il settore assicurativo

Insurance Review

Strategie e innovazione per il settore assicurativo

La rivista che rende l'informazione specialistica
dinamica e immediata.
Uno strumento di aggiornamento e approfondimento
dedicato ai professionisti del settore.

Abbonati su www.insurancereview.it
Abbonamento annuale € 80,00 (10 numeri)

oppure scarica l'app Insurance Review



Puoi sottoscrivere l'abbonamento annuale nelle seguenti modalità:

- Compilando il form on line all'indirizzo www.insurancetrade.it/abbonamenti
- Inviando un'email a abbonamenti@insuranceconnect.it

Modalità di pagamento:

- On line con Carta di Credito all'indirizzo www.insurancetrade.it/abbonamenti
- Bonifico bancario Antonveneta IBAN IT 94 U 01030 12301 0000 0158 0865

TERZA
IND
ISTRUZI

ATTUALITÀ 22 DISTR

ol vuole aprire
e strade

Anapa rilas
il dialogo co
le compagn

Insurance Daily

Direttore responsabile: Maria Rosa Alaggio alaggio@insuranceconnect.it

Editore e Redazione: Insurance Connect Srl – Via Montepulciano 21 – 20124 Milano

T: 02.36768000 E-mail: redazione@insuranceconnect.it

Per inserzioni pubblicitarie contattare info@insuranceconnect.it

Supplemento al 16 giugno di www.insurancetrade.it – Reg. presso Tribunale di Milano, n. 46, 27/01/2012 – ISSN 2385-2577